

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02148/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2148 del 2020, proposto da

Giovanni Esposito, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Conca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del legale rappresentante p.t., non costituiti in giudizio;

nei confronti

Giovanni Ceglie non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del Decreto Prot. n. AOOUSPNA.REGISTRO.UFFICIALE.U.0001802 del 20/02/2020, pubblicato in pari data, a firma del Dirigente dell'Ufficio VI dell'Ambito territoriale per la provincia di Napoli presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - quale articolazione periferica del M.I.U.R. - con il quale, all'esito del definitivo espletamento della procedura selettiva, per titoli,

finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, bandito con Decreto dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019 a firma del Capo Dipartimento presso la direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R., veniva approvata la graduatoria provinciale di merito definitiva della suindicata procedura selettiva di merito formata secondo l'ordine del punteggio finale riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli culturali e di servizio dichiarati, nella parte in cui al Sig. Esposito non gli risulta attribuito a termini di bando ulteriore 1 punto;

b) della graduatoria provinciale di merito definitiva relativa alle risultanze della procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, come approvata dal Decreto impugnato sub a) e di questo costituente parte integrante nella parte in cui al ricorrente, classificatasi al posto n.1517 con punti complessivi di 87,70 non gli veniva riconosciuto, in sede di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi ulteriore 1 punto;

c) di ogni altro provvedimento preordinato, consequenziale e/o connesso con quelli che precedono, in ogni caso lesivo degli interessi del ricorrente tra cui, in particolare e per quanto di ragione: 1) la graduatoria provinciale di merito provvisoria approvata con decreto prot. A00USPAV.REGISTRO UFFICIALE.U.0000477 del 13/02/2020, pubblicato il 14/02/2010; 2) i provvedimenti di riesame della Commissione esaminatrice dei reclami presentati dai vari candidati, trasmessi all'esito della pubblicazione della graduatoria provinciale di merito provvisoria (verbali numeri e data sconosciuti) con i quali la

Commissione di concorso ovvero la sua articolazione interna ha ritenuto di non scrutinare il riesame presentato dall'odierno deducente confermando nella graduatoria definitiva il deteriore punteggio già attribuito (87,70) in sede di graduatoria provvisoria; nonchè per l'accertamento e declaratoria dell'interesse della ricorrente a vedersi attribuito, previa rettifica dell'attuale punteggio, ulteriore 1 punto (totale 88,70) rispetto a quelli illegittimamente riconosciutigli in sede di pubblicazione della graduatoria definitiva (totale 87,70), in ragione dell'omessa e/o carente valutazione dei titoli di servizio (posseduti, dichiarati e trasmessi sia in allegato alla domanda di partecipazione che in sede di reclamo) di cui al punto B.5 della Tabella valutazione titoli - allegato A/1 al Decreto dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019 (lex specialis) - al fine di poter, con espresso riferimento alla graduatoria definitiva già pubblicata, sopravanzare dalla posizione n. 1517, attualmente ricoperta, alla posizione n. 639.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2021 la dott.ssa Anna Corrado e celebrata l'udienza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale ai sensi degli artt. 4 co. 1 del D.L. 28/2020 (conv. con L. 70/2020), 25 del D.L. 137/2020 e del D.P.C.S. 28.12.2020;

RITENUTO che, in considerazione del contenuto degli atti impugnati e del petitum del ricorso, nella controversia in esame sussista una pluralità di controinteressati, peraltro nominativamente indicati nelle graduatorie concorsuali;

CONSIDERATO che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto a un solo controinteressato e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

CONSIDERATO che - in ragione dell'elevato numero dei controinteressati (da

individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente) e delle rilevate difficoltà nell'acquisire i corretti indirizzi dei medesimi da parte del Ministero intimato - la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

ATTESO che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che quest'ultima disposizione stabilisce che "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità";

RITENUTO che - in ragione della complessità della procedura concorsuale in esame, caratterizzata da un considerevole numero di partecipanti e, quindi, di potenziali controinteressati, nonché dei costi, particolarmente ingenti in rapporto alla tipologia di contenzioso, della integrale pubblicazione del ricorso e dei nominativi dei controinteressati in Gazzetta Ufficiale - sussistano "circostanze particolari" per disporre che la notifica avvenga con "modalità diverse" da quelle ordinariamente stabilite dalla legge (v. i menzionati artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.);

CONSIDERATO che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;

RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si

controverte, mentre in Gazzetta Ufficiale ci si potrà limitare a pubblicare informazioni di sintesi (in giurisprudenza, per soluzioni analoghe, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014 nonché i numerosi precedenti di questa sezione); RITENUTO, perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento; (II) il nome della parte ricorrente; (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato; (IV) l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente; (V) l'avviso che il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito internet dell'amministrazione competente; (VI) l'elenco nominativo dei controinteressati o, in alternativa, l'indicazione degli elementi della fattispecie che determina l'insorgenza del controinteresse con particolare riferimento all'oggetto del concorso (estremi del bando, tipologia dei posti messi a concorso) e alle posizioni della graduatoria suscettibili di slittamento in caso di accoglimento del ricorso (ad es. «i soggetti controinteressati ossia coloro che si sono classificati dalla posizione n. ... alla posizione n. ... nella graduatoria approvata con provvedimento n. ... del ... nell'ambito del concorso bandito con ... e relativo a posti di docente nella scuola ... per la classe di concorso ...»);

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della

presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

- le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

RITENUTO, altresì, che la trattazione del ricorso, una volta integrato il contraddittorio possa rinviarsi alla pubblica udienza del giorno 20/10/2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), così provvede:

- a) dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in parte motiva;

- b) fissa per la trattazione della causa alla pubblica udienza del 20 ottobre 2021;

c) dà mandato alla segreteria per la sollecita comunicazione alle parti della presente ordinanza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Anna Corrado, Consigliere, Estensore

Rita Luce, Consigliere

L'ESTENSORE

Anna Corrado

IL PRESIDENTE

Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO